



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

- Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0239306712 - Fax 0239306705 – e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ATTENZIONE

La **sentenza della Cassazione n. 7388 del 26.03.2009**, fa riferimento esclusivamente agli accertamenti automatici delle infrazioni semaforiche realizzati prima del 18.03.2004, pertanto **TUTTI I SISTEMI INSTALLATI A BARANZATE NON SONO INTERESSATI DALLA PREDETTA SENTENZA.** Una lettura non corretta della sentenza potrebbe generare confusione nell'utilizzo degli apparecchi di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche, in realtà tutto è spiegato dal lasso temporale a cui si riferisce.

L'infrazione contestata dalla Polizia Municipale di Modena è datata **13 ottobre 2003**, si riferisce al passaggio con semaforo rosso accertato con l'apparecchiatura **Photored F17A** in assenza degli agenti di polizia stradale ai sensi dell'allora vigente **art. 384 Reg. C.d.S.**

Infatti l'art. 201 c. 1 *ter* C.d.S., sebbene già introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 214), per poter essere applicato agli accertamenti in modo automatico, necessitava un apposita omologazione che per il dispositivo Photored F17A è arrivata solo il **18/3/2004** (Decreto dirigenziale n. 1130).

Come già precisato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 4/6/08 n. 47276, i dispositivi in esame, prima del 18/3/04, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei veicoli con i quali sono commesse violazioni mediante ripresa fotografica del veicolo e della targa.

La Seconda Sezione, riferendosi a fatti del 13/10/03, sposa proprio la tesi della inderogabilità della contestazione immediata (art. 200 C.d.S.) da parte di una norma regolamentare (art. 384 Reg.), ma **nulla innova rispetto al diritto vivente successivo al 18/3/04 e sul legittimo utilizzo degli apparecchi automatici debitamente omologati per funzionare in assenza degli agenti operanti** ai sensi dell'art. 201 c. 1 *ter* C.d.S.

